

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- In materia di servizi idrico integrato la L. R. Campania n. 4 del 25.02.2003 – art.13 comma 5 così come modificato dalla L. R. n. 1 del 30.01.2008 – a partire dal 2008 ha posto direttamente a carico dei Comuni il contributo relativo al beneficio di scarico nei canali di bonifica delle acque meteoriche o depurate provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura .
- Il Comune di Giugliano in Campania in data 17/11/2017 ha stipulato con il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, la convenzione di cui all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2003 - “Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi”, come modificato dall'art. 25 comma 6 della L.R. n° 6 del 5 aprile 2016 .
- Il *Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno*, con gli avvisi di pagamento n. **4541000773** e n. **4540000775**, invitava l’Ente Locale – quale intestatario di strade pubbliche comunali – al versamento dei contributi di bonifica per la difesa idraulica delle predette strade, rispettivamente per gli anni **2012 e 2013** e per le annualità **2014 e 2015**, per un importo complessivo pari, nel primo caso, a **€ 7.592,69** e, nel secondo, a **€ 7.211,69** .
- La L. R. Campania n. 4 del 25.02.2003 – art.13 comma 2 sancisce “ Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto ” .
- Il **Comune di Giugliano in Campania**, avverso i suddetti atti, proponeva ricorso innanzi alla **Commissione Tributaria Provinciale di Caserta – Sezione 11**, rappresentato e difeso dal dott. \*\*\*\*\*; eccependo la loro illegittimità e nullità per **assoluta carenza di motivazione**, rilevando che l’ Ente impositore, chieva contributi relativi a **113 immobili** di presunta proprietà comunale, individuati unicamente tramite elementi catastali, ritenuti non esaustivi ai fini della precisa identificazione. Venivano inoltre

sollevate censure in ordine alla **mancaza di benefici diretti** arrecati agli immobili dalle opere del Consorzio, osservando che la mera inclusione nel comprensorio non costituisce condizione sufficiente a legittimare la pretesa contributiva .

- Con sentenza n. **6042/11/17**, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, accoglieva il ricorso del Comune di Giugliano in Campania, annullando gli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno per gli anni **2012, 2013, 2014 e 2015**, rimasti insoluti e le spese venivano compensate (cfr. Allegato 3 Sentenza CTP CE n. 6042-11-17 COMUNE DI GIUGLIANO.pdf).
- Avverso tale sentenza n. **6042/11/17**, il **Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno**, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva appello innanzi alla **Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione 18**, R.G.A. n. **3951/2018**, contro il Comune di Giugliano in Campania, relativamente alla pronuncia della CTP di Caserta e agli avvisi di pagamento, concernenti contributi consortili per l'anno 2012 -2013- 2014 -2015 .
- Il Consorzio deduceva, quale motivo di gravame, che i giudici di prime cure avevano annullato gli avvisi per omessa motivazione, ritenendo che l'atto impositivo richiamasse documenti non specificati né allegati, e che il Consorzio avesse fatto riferimento generico a strade comunali senza indicarne con precisione l'ubicazione né le superfici interessate da infrastrutture. In ordine alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, il Consorzio sosteneva la **legittimità degli avvisi di pagamento**, sotto il profilo motivazionale, trattandosi di contributi di bonifica per la difesa idraulica delle strade comunali descritte nella nota inviata al Comune nel **2010**. Riteneva, pertanto, assolto l'obbligo motivazionale, poiché tale nota costituiva atto presupposto, già portato a conoscenza dell'Ente. Inoltre, il Consorzio affermava che, non avendo ricevuto alcuna risposta dal Comune, si sarebbe formato **silenzio-assenso** ai sensi della legge n. 241/1990, equiparabile a un provvedimento di tacito assenso .
- Il Comune di Giugliano in Campania **non si costituiva** nel giudizio di appello .
- In data **05/03/2019** veniva pronunciata la sentenza n. **2460/2019** della Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione 18, depositata in Segreteria il **19/03/2019**,

con la quale veniva **accolto l'appello** del Consorzio, con **spese compensate** ( cfr. **Allegato 4 Sentenza n ° 2460 2019. pdf** ).

- Con nota prot n° 0012262 del 28/01/2026 del Dirigente del Settore Manutentivo Idrico Patrimoniale, comunicava che € 31.448,85 si riferiscono ad avvisi / ingiungioni per le quali veniva attivato il ricorso giudiziario e, pertanto veniva demandata la verifica e la liquidazione di quanto dovuto all'ufficio Contenzioso competente.
- La prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. può trovare applicazione “ **formazione di un titolo giudiziale definitivo** che accerti il credito (art. 2953 c.c.) “.
- La sentenza CTR 2460/2019 riconosceva la legittimità della pretesa del Consorzio: **il giudicato copre l'intero rapporto tributario oggetto del contenzioso**, ed ad avviso dello scrivente si determinava una **prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.** .

#### **Richiamato:**

- L'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

#### **Atteso che:**

- Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

#### **Dato atto che:**

- I requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
2. della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

**Considerato che:**

- La delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.
- Il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere

al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva.

**Visto** il parere n.22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: *La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.);*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del*

*debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dall'previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori*

*bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei

termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Considerata:**

- *la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, depositata agli atti del Servizio Contenzioso Tributario e Supporto Amministrativo Entrate, per un importo complessivo di € 18.135,49 # ( cfr. Allegato 6 scheda riepilogativa Conteggi .odt) ;*
- la comunicazione *del difensore incaricato dell'Ente presso la CGT che l' RGR 2932/2017 è stato oggetto di appello con atto RGA 3951/2018 e le relative sentenze, ad oggi, sono tutte definitive .*

**Visto/a:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000, l'art. 107 del D. lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 ;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ” ;
- il Regolamento Comunale per la organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n.409 del 14.10.2009 e s.m.i.;
- Il Decreto Commissariale n° 228/2025 del 06/03/2025 veniva attribuito al Dirigente a tempo pieno e indeterminato, dott. Andrea Euterpio, l'incarico di Dirigente del Settore Servizi Finanziari, con decorrenza 01.04.2025 fino al 31.12.2027, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28/11/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2026 di approvazione del DUP 2026-2028;

la Delibera del Consiglio Comunale n.33/2026 di approvazione il bilancio di previsione 2026/2028

**Considerato che:**

- nel bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026 è previsto uno stanziamento di 1.000.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio allocati al capitolo 11008011 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 .

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

**Dato atto che:**

- L'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D. Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- L'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

*Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.*

*Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..*

**VISTI:**

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

**PROPONE**

1) **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dalle Sentenza esecutive summenzionata. *come di seguito specificato: Riepilogo Importi – Contributi di Bonifica e Spese Accessorie*

**1. Avviso di Pagamento n. 4541000773**

<b>Voce</b>	<b>Importo (€)</b>
Contributo Bonifica – Ruolo Strade 2012	3.752,18
Contributo Bonifica – Ruolo Strade 2013	3.840,51
<b>Totale contributi 2012–2013</b>	<b>7.592,69</b>
Interessi di mora	831,29
Compensi	607,41
Spese	406,27
<b>Totale oneri accessori</b>	<b>1.844,97</b>
<b>Totale</b>	<b>9.437,66</b>

## 2. Avviso di Pagamento n. 4540000775

<b>Voce</b>	<b>Importo (€)</b>
Contributo Bonifica – Ruolo Strade 2014	3.669,65
Contributo Bonifica – Ruolo Strade 2015	3.542,04
<b>Totale contributi 2014–2015</b>	<b>7.211,69</b>
Interessi di mora	789,73
Compensi	320,92
Spese	375,49
<b>Totale oneri accessori</b>	<b>1.486,14</b>
<b>Totale</b>	<b>8. 697,83</b>

### ( Totale 1. + 2. ) Totale complessivo documentato

<b>Descrizione</b>	<b>Importo (€)</b>
Totale contributi e oneri	<b>18.135,49</b>

in favore il **Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno**, e di approvare quanto di seguito specificato :

1. Allegato 1 AVVISO DI PAGAMENTO N. 4541000773 .pdf ;
2. Allegato 2 AVVISO DI PAGAMENTO N. 4540000775 .pdf;
3. Allegato 3 Sentenza CTP CE n. 6042-11-17 COMUNE DI GIUGLIANO.pdf;
4. Allegato 4 Sentenza n°2460 2019 .pdf;
5. Allegato 5 scheda riepilogativa Conteggi\_signed.pdf;
6. Allegato 6 scheda\_signed.pdf;

costituenti, parte integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) **Dare atto** che la complessiva somma di € **18.135,49#** (€ *diciottomilacentotrentacinque/49*) trova imputazione con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 del bilancio di previsione 2026/2028 annualità 2026, denominato “ finanziamento debiti fuori bilancio ”;
- 3) **Dare atto** che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Dott. Salvatore Luigi Peluso, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e, per una conoscenza completa della vicenda gli atti sono depositati al Servizio Contenzioso Tributario e Supporto Amministrativo Entrate;
- 4) **Trasmettere** il presente provvedimento al CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti di conseguenziali;
- 5) **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.23 L. 27.12.2002, n. 289 con i relativi allegati;
- 6) **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. Lgs. 267/2000, onde evitare la notifica degli atti esecutivi ed eseguire il pagamento delle spese di lite stabilite nella summenzionata sentenza nei termini di legge previsti.